

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1954
(19^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

«Esenzione a favore delle Regioni dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga» (237) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 299, 300, 301, 302, 303, 304
BRACCESI	203
FORTUNATI	298, 300, 302, 303, 304
MARIOTTI	298, 299, 302, 303, 304
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	298, 299, 300, 301, 302, 303
SELVAGGI	300
STURZO	298, 299, 302, 303, 304
TOMÈ	298, 302, 303, 304
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	297, 299, 303
ZOTTA	299, 301

«Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia» (287) (Discussione e approvazione):

BRACCESI, <i>relatore</i>	294
FORTUNATI	294
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	294

«Approvazione dell'atto 5 giugno 1952, concernente regolamento di rapporti tra lo Stato e il comune di Bari per gli arenili di Porto Nuovo e del Filoscene» (312) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 297
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	294
DE LUCA Luca	297
FORTUNATI	296, 297
STURZO	296

La riunione è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Mariotti, Minio, Pesenti, Restagno, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Zotta.

Sono presenti altresì i Sottosegretari di Stato per le finanze Cortese e per il tesoro Mott.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Aumento del fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia» (287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

19ª SEDUTA (17 marzo 1954)

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 250 milioni con legge 18 dicembre 1951, n. 1598, viene ulteriormente elevato a lire 350 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

BRACCESI, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame ha modesta importanza e la discussione avvenuta in sede di analogo recente provvedimento (aumento del fondo di riserva del Banco di Napoli) mi autorizza ad essere brevissimo.

La legge del 1949, dal titolo « Provvedimenti per il credito fondiario edilizio ed agrario di miglioramento », all'articolo 1, dispone che gli Istituti autorizzati all'esercizio del credito in questione non possono emettere cartelle e obbligazioni di un valore nominale complessivo superiore a 20 volte il fondo di riserva. Solo in casi eccezionali può essere autorizzata l'emissione fino a 30 volte il fondo stesso.

Il Banco di Sicilia che, con un fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario dell'ammontare di 250 milioni, aveva in circolazione al 30 giugno 1953 cartelle per 4.373 milioni, onde soddisfare le numerose richieste di mutui ancora in corso di esame, le quali superavano i 2 miliardi, chiese ed ottenne in via provvisoria di beneficiare della facoltà di elevare l'importo delle cartelle fino a 30 volte il fondo di riserva.

Con il disegno di legge in esame però vengono a riproporsi le condizioni normali, si ristabilisce, cioè, la garanzia prevista dalla legge del 1949. Da ciò la proposta di aumento del fondo di riserva da 250 a 350 milioni, aumento che permette l'emissione di cartelle fino a 7 miliardi.

Propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione del provvedimento.

FORTUNATI. Desidero sapere se il solo Banco di Sicilia abbia presentato al Comitato interministeriale del credito la domanda di portare a 30 volte il limite massimo per la emissione delle cartelle o se altri Istituti abbiano formulato una richiesta analoga.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso rispondere che le domande, che sono state presentate, sono state tutte opportunamente esaminate e, permettendolo i limiti di tempo, approvate. La direttiva del Comitato interministeriale del credito è infatti quella di concedere questa facoltà con una certa larghezza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione dell'atto 5 giugno 1952, concernente regolamento di rapporti tra lo Stato e il comune di Bari, per gli arenili di Porto Nuovo e del Filoscene » (312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 5 giugno 1952, concernente regolamento di rapporti fra lo Stato e il comune di Bari, per gli arenili di Porto Nuovo e del Filoscene ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

È approvato l'atto 5 giugno 1952, n. 314 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Bari, con il quale, mediante transazione, permuta e alienazione di beni patrimoniali dello Stato, sono state regolate, con il comune di Bari, le questioni riguardanti gli arenili siti in detta città, località Porto Nuovo e Filoscene.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La relazione ministeriale al disegno di legge specifica con abbondanza di dettagli di natura tecnica, to-

pografica, giuridica e storica i termini del problema.

Si tratta di sistemare alcune questioni riguardanti gli arenili nella città di Bari, località Porto Nuovo e Filoscene, per i quali erano sorte delle controversie tra il comune di Bari e lo Stato. L'origine di tali vertenze risiede: 1) In alcuni diritti di proprietà che il comune di Bari vanta sugli arenili siti in località Porto Nuovo, per effetto di concessioni fatte dai cessati governi con rescritti del 26 febbraio e 18 dicembre 1790, 25 aprile 1813, 5 dicembre e 3 febbraio 1859.

2). Successivamente, nel 1936, il comune di Bari chiedeva l'acquisto di una zona di arenili in località Filoscene, estesa complessivamente mq. 57.062,75, necessaria per il prolungamento della passeggiata del lungomare Nazario Sauro. Parte di detta zona di arenili e precisamente una porzione di 46.976,50 metri quadri, era il risultato di un'opera di colmata delle acque del mare, eseguita dal Comune stesso; ora, una parte di detti arenili di risulta fu occupata dallo Stato.

Per effetto dei suaccennati diritti di proprietà nella località Porto Nuovo, la vertenza accennata tra il Comune e lo Stato ebbe queste fasi salienti:

1) si stabilì con verbale 21 maggio 1929 una certa linea di demarcazione col demanio pubblico marittimo;

2) con verbale 9 agosto 1930 le aree riconosciute di pertinenza dello Stato, non avendo più carattere di beni di demanio pubblico marittimo, vennero trasferite fra i beni patrimoniali dello Stato;

3) poichè nelle more delle trattative lo Stato aveva occupato beni riconosciuti di pertinenza del Comune e il Comune beni riconosciuti di pertinenza dello Stato, fu necessario addivenire fra i due enti a un formale reciproco trasferimento. Pertanto, relativamente alla località Porto Nuovo, si è convenuto quanto segue:

a) la linea di confine tra la proprietà statale e la proprietà comunale è quella su accennata e, conseguentemente, i beni siti a nord di tale linea sono di pertinenza dello Stato e quelli a sud di pertinenza del Comune;

b) l'esonero reciproco dal rendiconto dei frutti percepiti, nonchè dalla corresponsione di compensi per il possesso dei beni riconosciuti di pertinenza dell'altro contraente;

c) la cessione allo Stato di aree comunali per una complessiva superficie di mq. 10.302,66 e del valore di lire 92.965.920 (compresi mq. 1143 di terreno siti in altra zona, al lungomare Nazario Sauro, del valore di lire 16.002.000);

d) la cessione al Comune di aree statali per una complessiva superficie di mq. 32.589,14 e del valore di lire 119.144.558.

Per quanto riguarda la zona del Filoscene, per la quale il Comune aveva eseguito in parte delle opere di colmata, si procedette innanzitutto, con verbale 2 maggio 1938, al trasferimento dell'intera zona richiesta dai beni di demanio pubblico marittimo a quelli patrimoniali dello Stato. Poichè intanto nelle more delle trattative lo Stato aveva occupato alcune parti di questa zona per la costruzione del comando della quarta zona aerea territoriale, della caserma dei carabinieri e del palazzo dell'agricoltura, e precisamente metri quadri 3.974,75 di vecchi arenili e mq. 10.579,50 di arenili ottenuti per colmata, fu necessario procedere a una regolamentazione dei reciproci rapporti. È stato pertanto convenuto, per quanto riguarda gli arenili di risulta da opere di colmata, di considerare le relative opere come eseguite in associazione fra lo Stato, proprietario del terreno, e il Comune finanziatore e imprenditore dell'opera, con ripartizione del guadagno netto in ragione di un terzo a favore dello Stato e di due terzi a favore del Comune.

Considerando poi che lo Stato, per la creazione della zona complessiva, ha fornito mq. 6.111,50 di arenili preesistenti e tenendo conto delle condizioni complessive intrinseche ed estrinseche delle aree e della loro utilizzazione (mq. 10.579,50 di aree edificatorie utilizzate dallo Stato, mq. 19.115 di aree edificatorie utilizzate dal Comune, mq. 23.393,50 destinate a strade) da stime eseguite dall'Ufficio tecnico erariale competente è risultato che lo Stato ha trattenuto parti varie per il valore complessivo di lire 88.867.800 contro lire 62.709.352 spettanti a norma della ri-

partizione accennata, e rimanendo perciò debitore di lire 26.158.448 e che il Comune ha trattenuto la rimanente parte per il valore di lire 161.969.610, inferiore di lire 26.158.448 alla quota di sua spettanza di lire 188.128.058. Lo Stato, in definitiva, dovrebbe corrispondere la ripetuta somma di lire 26.158.448. Poichè lo Stato è contemporaneamente creditore della somma di lire 26.178.638 quale differenza dei valori delle aree site in località Porto Nuovo, si ritiene di considerare compensati tra i due Enti i rispettivi debiti e crediti potendosi considerare trascurabile la differenza esistente fra i due importi.

La convenzione stabilita fra lo Stato e il comune di Bari si sostanzia degli elementi fin qui menzionati e, poichè siamo di fronte ad un'operazione che contiene transazione, permuta e alienazione a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato per valori superiori ai limiti entro i quali le vigenti disposizioni consentono la procedura delle trattative private, si potrà rendere operante la convenzione anzidetta soltanto con un provvedimento legislativo. Questo risulta giustificato dalle finalità che si vogliono raggiungere e pertanto propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

FORTUNATI. Dichiaro di non sollevare alcuna eccezione circa l'approvazione del disegno di legge, data la natura degli enti interessati e il fine che ci si propone. Vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione e dei rappresentanti del Governo, nel momento stesso in cui approviamo questo provvedimento, il quale costituisce in definitiva, dal punto di vista giuridico e formale, una sanatoria di atti e di fatti che non si sono svolti formalmente nel senso in cui dovevano svolgersi, sulla necessità che il Governo dia ai suoi rappresentanti alla periferia disposizioni affinché la linea di equità, alla quale ci si richiama per giustificare il disegno di legge in discussione, sia osservata anche nei confronti degli enti pubblici minori. Ritengo infatti di non sbagliare affermando che, in casi analoghi a quello di cui oggi ci occupiamo, decine e centinaia di amministratori comunali sono stati dichiarati responsabili contabili. È evidente allora che sorgono in noi delle preoccupazioni

in ordine al fatto che certe cose che avvengono nell'ambito dell'amministrazione statale sono trattate in un determinato modo e che cose analoghe accadute nell'ambito delle amministrazioni comunali danno invece luogo a continue minacce di responsabilità contabili.

È chiaro che ci si deve mettere d'accordo su di una linea unica di giudizio. Se in sede legislativa, nei confronti dei maggiori responsabili della direzione pubblica di un Paese, si riconosce che ad un certo momento possono avvenire fatti o atti per cui la pura e nuda applicazione della legge non è possibile e occorre per forza di cose giungere a sanatorie e a forme di transazione, si deve riconoscere questo stato di cose anche per gli amministratori comunali, i quali nel dopoguerra si sono trovati spesse volte di fronte a situazioni estremamente farraginose. Mi riferisco, tanto per fare un esempio di cui sono a personale conoscenza, alla situazione del comune di Bologna, ove da oltre 15 anni non esiste il registro dei beni patrimoniali e del demanio comunale. È evidente che in una simile situazione non sempre è stato possibile procedere con formale correttezza e si è dovuto talvolta chiudere un occhio, non potendosi stringere di colpo i freni.

Desidererei perciò che i rappresentanti del Ministero delle finanze facessero presente tutto ciò al Ministero dell'interno. Questioni del genere giacciono addirittura da anni innanzi al Consiglio di Stato.

Concludendo, io chiedo che le situazioni cui ho accennato vengano esaminate con occhio sereno e che non si sollevino eccezioni non pertinenti.

STURZO. Nel Consiglio di Stato vi sono due sezioni, quella consultiva cui si rivolge il Ministro Vanoni e quella giurisdizionale cui si rivolge il cittadino.

Il collega Fortunati sostiene che questa procedura non è regolare; ma, secondo la legge, è regolarissima. I rapporti tra il Comune e lo Stato, per quanto riguarda la determinazione di zone di proprietà, si esplicano mediante atti, esami e studi tra l'Intendenza di finanza e il Comune. Quando questi atti sono regolari, il Ministero ha piena facoltà di dare la sua approvazione per decreto. Se poi occorre

una legge, è necessario portare l'affare al Parlamento.

A proposito di tali leggende ad oggetto particolare, sarebbe da semplificare l'*iter* legislativo adattando ai nostri usi il sistema inglese dei *private bills*, che sono depositati alla Camera dei Comuni e, se non vi sono osservazioni dentro il termine fissato, si intendono approvati, per tutti i disegni di legge di iniziativa governativa per autorizzazioni di affari di carattere particolare e privato.

Io fo voto che il Regolamento del Senato esamini questo problema.

FORTUNATI. Sono d'accordo con l'onorevole Sturzo che certi atti legislativi dovrebbero avere una procedura completamente diversa.

Desidero però richiamare l'attenzione sul fatto che non è esatto che, dal punto di vista delle norme vigenti, la procedura sia regolare perchè è stato seguito il sistema della trattativa privata, il che non è possibile. Non voglio discutere adesso se la norma esistente corrisponda o no alle reali esigenze e bisogni, nè voglio entrare nel merito della questione; dico soltanto che dati i limiti patrimoniali la trattativa privata non era consentita. In questo caso noi abbiamo avuto una regolamentazione di fatto, poi la trattativa privata, poi la regolamentazione di diritto.

DE LUCA LUCA. Siamo favorevoli all'approvazione di questo atto, sia perchè il comune di Bari se ne avvantaggia e sia perchè, attraverso questo atto, il comune di Bari è riuscito a bonificare un lunghissimo tratto di spiaggia che costituiva un pericolo per la salute dei cittadini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Prima di passare all'approvazione del disegno di legge raccomando che quando si tratta di approvazione di atti sia messa a disposizione della Presidenza almeno una copia di tali atti, affinchè il relatore possa essere in grado di riferire ai membri della Commissione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Esenzione a favore delle Regioni dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga** » (237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione a favore delle Regioni dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1953 dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

TRABUCCHI, *relatore*. La Regione siciliana ha presentato ricorso all'Alta Corte siciliana per far dichiarare illegittima l'applicazione dei diritti casuali anche ai pagamenti che provenissero dalle Regioni; e l'Alta corte ha dichiarato la illegittimità.

Ha preso occasione da questa declaratoria la Regione sarda per chiedere non soltanto che venisse tolta l'applicazione dei diritti casuali ai pagamenti delle Regioni, ma anche ai pagamenti fatti dallo Stato alle Regioni, e soprattutto ai pagamenti fatti dalla Cassa depositi e prestiti per mutui fatti alle Regioni.

Il Ministro del tesoro, molto benevolmente, ha presentato questo disegno di legge ritenendo che, sia pur andando oltre il giudicato dall'Alta corte siciliana, si possa arrivare alla esenzione generale (per i pagamenti fatti a favore degli Enti regione) dai diritti casuali predisposti dalla legge 17 luglio 1951, n. 575. Il concetto informatore naturalmente non sarebbe più quello dell'autonomia regionale, ma quello di riconoscere, in fondo, che l'Amministrazione regionale si possa assimilare a quella di Stato; i pagamenti fatti dallo Stato alle Regioni e quelli fatti dalla Cassa depositi e prestiti per mutui alle Regioni si potrebbero parificare ai pagamenti fatti dalla Cassa depositi e prestiti allo Stato.

Questo ragionamento a noi uomini politici fa sorgere spontaneo un dubbio: e cioè che mentre togliamo a Regioni che sono notevolmente benestanti l'obbligo di pagare i diritti casuali, non liberiamo da quest'onere quei disgraziatissimi Comuni e Provincie che richiedono denaro alla Cassa depositi e prestiti.

Proporrei pertanto che nell'articolo unico fossero dichiarati esenti dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, oltre le Regioni, anche le Provincie e i Comuni.

STURZO. Essendo stato relatore della decisione dell'Alta corte siciliana, mi asterrò dal voto. Anch'io volevo fare la stessa proposta che ha fatto il collega Trabucchi. Non capisco come i mutui della Cassa depositi e prestiti possano essere soggetti ad una tassa del quattro per mille a vantaggio di funzionari per quel che è proprio al loro compito. Qui si tratta di enti che richiedono mutui non per speculazione ma per evidenti esigenze e bisogni della vita comunale e provinciale. Ricordiamo che la Cassa depositi e prestiti è nata esclusivamente per i Comuni e le Provincie. Successivamente è diventata come una specie di banchiera dello Stato. È evidente che i mutui della Cassa non possono essere soggetti a ritenute per pagare gli impiegati dello Stato: questo è semplicemente un abuso. Dal punto di vista della loro figura giuridica questi diritti non si possono nemmeno chiamare casuali perchè i diritti casuali in senso tradizionale riguardano lavoro eccezionale del personale statale per interesse privato, mentre qui si tratta di lavoro normale per servizio pubblico. Come potete caricare sui Comuni e sulle Regioni quello che è un onere esclusivo dello Stato, cioè l'onere di retribuire i propri impiegati?

Non solo sono favorevole alla legge, ma sono favorevole anche alla proposta fatta dal senatore Trabucchi.

FORTUNATI. Mi pare che anche la dizione formale dell'articolo unico sia perlomeno equivoca, perchè dà l'impressione che si tratti di esenzione da diritti e compensi a favore delle Regioni. Quindi, a mio parere dovrebbe dirsi: « Sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi ecc. ».

Faccio poi un'altra considerazione. La Cassa del Mezzogiorno compie addirittura opera-

zioni in favore di privati ed è esonerata dal pagamento dei diritti casuali; come mai degli enti pubblici come i Comuni e le Provincie sono tenuti al pagamento dei casuali per mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti?

Anch'io sono favorevole alla proposta avanzata dal collega Trabucchi.

MARIOTTI. Ma questa esenzione degli enti Regione dal pagamento dei diritti e compensi quale riflesso avrà sugli impiegati dello Stato? I diritti casuali sono stati prorogati esclusivamente per dare sollievo agli impiegati ed ora questo disegno di legge fa sì che dal 1° gennaio 1953 viene ad assottigliarsi considerevolmente l'ammontare di questi diritti.

STURZO. La nuova legge delega per la emanazione del nuovo statuto degli impiegati statali, deve avere decorrenza dal 1° gennaio 1954 ed è evidente che bisogna regolarizzare la situazione dal 1° gennaio 1953 in poi, periodo nel quale i diritti casuali sono stati esatti dagli impiegati. Così è per i mutui ai Comuni e alle Provincie; mentre per le Regioni l'esenzione del 4 per mille non è stata applicata. Ci saranno quindi dei provvedimenti compensativi perchè non si può imporre la restituzione di somme già acquisite in forza di legge. La decorrenza della legge delega deve essere dal 1° gennaio 1954 ed in proposito c'è anche un voto del Senato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prego la Commissione di approvare questo disegno di legge così com'è. Infatti questa legge era stata preparata per eliminare esagerazioni nei così detti diritti casuali. La Commissione, se mai, più che un emendamento, potrà formulare un ordine del giorno.

TOMÈ. Poichè questo è l'inizio dei colpi di piccone per abolire i diritti casuali, mi pare sia il caso di insistere sull'allargamento proposto dal senatore Trabucchi. Non dobbiamo avere preoccupazioni se fissiamo la decorrenza dal 1° gennaio 1954, dato che con il disegno di legge delega si prevede la sistemazione anche di questo problema con decorrenza (quanto al trattamento economico al personale) a far tempo appunto dal 1° gennaio 1954.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)19^a SEDUTA (17 marzo 1954)

ZOTTA. A me sembra che si debba innanzitutto tener presente la legge di proroga che noi abbiamo recentemente approvato, la quale, nulla mutando circa la sostanza, introduce una modificazione per quanto riguarda la procedura dell'accertamento, dell'esazione e della distribuzione dei compensi casuali. Con tale modificazione si è inteso rispondere alla preoccupazione del Presidente della Repubblica, cioè la pubblicità, facendo in modo che, per quanto possibile, in questo spazio di tempo si ovviasse alla deficienza da tutti lamentata di una gestione non efficace.

In sostanza, benchè non vi sia stata una pronuncia esplicita da parte del Parlamento, con l'atto di ossequio verso il messaggio del Capo dello Stato il Parlamento ha concretamente inteso dare assicurazioni circa la necessità di rivedere completamente l'intera materia in occasione della revisione del trattamento economico degli impiegati, cui la materia stessa è intimamente connessa, come dimostra il rilievo fatto dal senatore Sturzo che cioè nel passato si è ricorso a questa forma ultronea per integrare l'insufficiente trattamento corrisposto all'impiegato statale.

Poichè dunque noi ci troviamo di fronte alla prospettiva di dover rielaborare l'intera materia con una soluzione definitiva che risponda ai canoni fondamentali della contabilità generale dello Stato, mi sembra che in questo momento incominciare a dare dei colpi di piccone significhi demolire prima di avere un progetto preciso dei lavori da eseguire. Potremmo così trovarci, in un domani, dinanzi ad una situazione incresciosa.

Proporrei perciò, in relazione a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, che il presente disegno di legge venga approvato e che per il rimanente ci si rimetta al futuro consapevole esame che della materia faremo in occasione della discussione della legge delega.

MARIOTTI. In linea di principio mi trovo d'accordo su quanto è stato detto anche dall'onorevole Sottosegretario. C'è però il fatto che dal 1° gennaio 1953 l'ammontare dei casuali viene a diminuire notevolmente per l'esenzione concessa agli Enti Regione.

Pertanto o il Governo ci garantisce che questa somma in diminuzione viene in qualche

modo compensata oppure io proporrei che il presente provvedimento avesse effetto per lo meno dal 1° luglio 1954.

STURZO. Qui non ci si riferisce al personale delle finanze, ma ai compensi del 4 per mille distribuiti al personale della Corte dei conti e del Tesoro.

MARIOTTI. Io faccio una questione di principio. Se mi si dimostra che gli impiegati del Ministero del tesoro e della Corte dei conti guadagnano tanto da sopperire alle elementari necessità delle loro famiglie, noi ci troveremo d'accordo.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio osservare che i diritti casuali riguardanti le Regioni non sono stati trattenuti e distribuiti, mentre quelli riguardanti le amministrazioni comunali sono stati già distribuiti per il 1953. Per quanto riguarda il 1954 evidentemente la quota relativa alle Regioni, se non è stata raccolta per l'anno precedente, non lo sarà nemmeno per tale periodo, per cui non si verifica una variazione in diminuzione degli emolumenti del personale in confronto del trattamento dell'anno decorso.

Per questo proponevo l'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato.

Le rimanenti questioni rientrano nella materia della legge delega che dovrebbe sistemare tutta la posizione dei dipendenti statali entro il giugno 1954. La situazione è anche più perentoria per il fatto della esistenza del messaggio presidenziale.

PRESIDENTE. Per chiarezza ricordo che l'articolo 1 della legge di proroga con modificazioni della legge del 14 febbraio 1953, n. 49, suona: « Il termine stabilito nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è prorogato con efficacia dal 1° novembre 1953 sino alla emanazione delle norme relative al nuovo trattamento economico degli impiegati dello Stato e comunque non oltre il 31 luglio 1954 ».

Quindi un termine è già stato stabilito.

TRABUCCHI, *relatore*. In occasione della relazione sulla legge delega occorre che sia preconstituito il principio che, oltre alle Regio-

ni, anche i Comuni e le Provincie siano esenti da questo pagamento. In caso contrario i motivi giustamente portati dall'onorevole Sottosegretario dovrebbero indurci a sospendere l'approvazione del presente disegno di legge, anche per la considerazione pratica che prima che il provvedimento riceva l'approvazione anche da parte della Camera dei deputati, so-
praggiunga la data del 30 giugno 1954.

Per cui o noi demandiamo la materia già pregiudicata alla legge delega, oltre che per le Regioni, anche per le Provincie e i Comuni, oppure sospendiamo tutto motivando la nostra decisione con la presunzione che la legge non riceverà l'approvazione definitiva prima dell'accenata data del 30 giugno 1954.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Osservo che qui si tratta di mettere a posto la posizione del 1953, durante il quale periodo non sono stati trattenuti e pagati i diritti casuali in questione. Cioè il provvedimento ha il carattere tutto speciale di legittimare quanto è avvenuto nel passato.

PRESIDENTE. Occorre agire qui con la massima prudenza onde evitare il pericolo che possa ravvisarsi da qualcuno un conflitto fra quanto noi venissimo a deliberare oggi circa una determinata decorrenza e quello che è stato precedentemente deliberato dal Parlamento con la legge del cui articolo 1 ho dato testè lettura.

Pertanto, mi sembrerebbe più opportuno che piuttosto che introdurre nella disposizione legislativa una decorrenza precisa, quale sarebbe quella del 31 luglio 1954, di un impegno del genere si facesse oggetto un ordine del giorno.

SELVAGGI. Le considerazioni che faceva il collega Zotta circa un impegno preciso di legge riguardante i casuali, sono esatte. Ma, ciò stante, se la situazione dei casuali non può essere modificata, ma deve essere mantenuta secondo quanto prescrive l'allegato F della legge 1951, noi non potremmo toccare nemmeno i diritti da versarsi da parte dell'Ente Regione per eventuali mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti,

Ciò che osserva l'onorevole Sottosegretario per quanto si riferisce ad una situazione di fatto, non toglie di mezzo questa considerazione. Infatti gli interessati avevano il diritto a riscuotere detti compensi anche nei confronti degli Enti Regione.

FORTUNATI. La questione può essere posta nei seguenti termini. O in base alle leggi vigenti i diritti casuali dovevano essere versati, ed allora la considerazione testè fatta dal senatore Selvaggi mi pare pertinente, in quantochè non vi è dubbio che il presente disegno di legge modifichi la situazione legislativa e lo faccia prima del 31 luglio 1954, mentre per la ricordata deliberazione del Senato fino al 31 luglio 1954 la situazione doveva essere unicamente variata nei termini di cui all'articolo 1, 2 e 3 della legge di proroga che il Parlamento ha recentemente approvato; oppure l'interpretazione della facoltà di esazione di questi diritti è dubbia ed allora è in sede di applicazione della norma che sorge il problema e non in sede di modificazione della norma stessa. Il fatto che sia stata proposta una disposizione legislativa starebbe quasi a significare che in realtà, secondo la norma vigente, è estremamente discutibile se il diritto casuale sia o no dovuto. Il che dimostrerebbe, secondo me, che la situazione di fatto non può essere sottoposta alla nostra considerazione come un qualcosa di determinante.

Ci si dice che, non essendo stati i diritti casuali riscossi e conseguentemente versati e distribuiti, noi possiamo varare con estrema tranquillità il provvedimento di legge, mentre di tale esenzione non potremmo far beneficiare i Comuni e le Provincie in quantochè nel loro caso il problema non si è posto. Infatti i Comuni e le Provincie hanno pagato le somme, le quali sono state distribuite. Ma io penso che, con tutta probabilità, per gli enti locali il problema non sia sorto per il semplice fatto che Comuni e Provincie non hanno fatto la voce grossa come invece hanno fatto le Regioni. Se così si fossero comportati, sicuramente il problema sarebbe sorto anche per i Comuni e le Provincie.

D'altra parte a me pare che noi dobbiamo esaminare la questione con estrema spregiudicatezza. Siamo al 17 marzo del 1954. Io potrò

essere pessimista, ma ho la profonda convinzione che entro il 31 luglio 1954 la situazione dei dipendenti dello Stato non sarà affatto regolata. Ciò mi sembra sia ormai chiaro e pacifico per tutti. Basterà dare un'occhiata al calendario: abbiamo avanti a noi tutti i bilanci da approvare e tutta una normale attività legislativa di un certo impegno. Mi pare che tutto ciò ci debba far riflettere sulla possibilità assai vicina di una proroga per lo meno di sei mesi.

In tale situazione potrei entrare nell'ordine di idee di una soluzione di compromesso. Se è vero che per quanto riguarda le Regioni i diritti casuali non sono stati riscossi e se esiste in proposito l'assicurazione che la mancata riscossione di tali diritti, perdurando la validità della legge di proroga approvata dal Parlamento, non ha danneggiato la posizione del personale, noi possiamo dare al provvedimento la decorrenza del 1° gennaio 1953. In pari tempo però per quanto riguarda i Comuni e le Province sarà opportuno stabilire una decorrenza dal 31 luglio 1954, in modo che, per lo meno, al momento in cui noi saremo chiamati a prorogare ulteriormente si sia preconstituita per forza di cose la necessità di un provvedimento per tutelare la posizione dei dipendenti dello Stato.

ZOTTA. I casuali secondo la legge cessano definitivamente alla data del 31 luglio 1954. Che poi sia probabile che si addivenga ad una ulteriore proroga è cosa che non può interessare il legislatore.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio presente che non è soltanto un dato di fatto che ha consigliato il Ministero del tesoro a presentare questo disegno di legge. In realtà le Regioni dovrebbero sostituire nella competenza lo Stato. Si tratta quindi di un passaggio di danaro dallo Stato ad un organo delegato dello Stato stesso ad adempiere sue funzioni. Questo è un principio fondamentale in ordine al quale resta quanto meno molto dubbio il diritto di acquisire questi compensi casuali.

La questione se i casuali dovevano essere trattenuti sui pagamenti della Regione verso i singoli può essere sorta successivamente. Ed in ordine a tale problema ci troviamo di fron-

te alla decisione della Corte costituzionale della Sicilia per cui detti casuali non debbono essere trattenuti. Da ciò deriva il fondamento giuridico del provvedimento che si sottopone alla Commissione del Senato.

Se poi la Commissione acquisisse la certezza del senatore Fortunati che la questione dei casuali non verrà definita entro il 31 luglio 1954, essa di sua iniziativa potrà sempre presentare un disegno di legge contenente le norme che ora si vorrebbero introdurre come emendamento.

STURZO. Mi dichiaro d'accordo, pregando di notare che è stata la stessa Corte dei conti a ordinare la sospensione della ritenuta per quanto riguarda le Regioni dato il dubbio giuridico che era sorto attraverso l'applicazione della legge nei riguardi delle Regioni. Tali diritti quindi non sono mai stati esatti e non è possibile farli rivivere. Il disegno di legge regola per legge lo stato di fatto riguardo alle Regioni.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole relatore propone il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico:

« Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento, dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga ».

A sua volta il senatore Mariotti presenta il seguente ordine del giorno:

« In seguito all'approvazione del disegno di legge: "Esenzione a favore delle Regioni dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575 e successive disposizioni legislative di proroga" (237), la Commissione finanze e tesoro del Senato impegna il Governo, dal 1° gennaio 1954, per quanto concerne il pagamento da parte delle Province, Comuni ed Enti di beneficenza, a provvedere che gli impiegati dello Stato che fruivano di tali compensi non abbiano a sentirne pregiudizio e ciò fino alla definitiva regolamentazione dello stato economico degli impiegati dello Stato ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)19^a SEDUTA (17 marzo 1954)

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La situazione è questa: c'è un fatto giuridico per cui la Corte dei conti ha riconosciuto che le Regioni non dovrebbero pagare questi casuali. Quindi sotto questo aspetto non c'è un diritto ad essi da parte dei funzionari.

FORTUNATI. Questo non è esatto; altrimenti non sarebbe stato presentato questo disegno di legge.

STURZO. Ci vuole una legge che regolarizzi un provvedimento adottato in via amministrativa.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Secondo punto: questi diritti casuali avevano una progressione continua in quanto essi erano agganciati ad ogni aumento della spesa. Ora noi, in una situazione di dubbio giuridico, dobbiamo creare delle forme di compenso che neppure i funzionari hanno richiesto? Infatti essi stessi riconoscono che le Regioni non erano tenute a pagare. Quindi mi sembra che l'ordine del giorno del senatore Mariotti non sia accettabile.

MARIOTTI. Mi si consenta, senatore Mott, di dire che io lo riconfermo. Se lei chiede che questo ordine del giorno sia ritirato, ciò vuol dire che anche lei qualche dubbio lo ha, poichè se esso dovesse lasciare il tempo che trova, non vedo perchè ci si dovrebbe opporre così decisamente.

STURZO. Questi diritti non sono stati esatti per tutto il periodo che va dal 1° gennaio 1953 in poi. Se ora si dovesse farli rivivere, ciò importerebbe l'onere al pagamento da parte delle Regioni della percentuale del 4 per mille che non è stata esatta durante tutto l'anno, più i tre mesi in corso del nuovo anno. Questa è la situazione per ciò che riguarda le Regioni. Per quanto attiene ai Comuni e alle Province, nell'emendamento del senatore Trabucchi ed altri si dice che il termine deve decorrere dall'applicazione di questa legge. Poichè questa deve essere ancora approvata dalla Camera e ciò avverrà presumibilmente fra due mesi, più o meno — di modo che ci avviciniamo al periodo della scadenza

dei diritti casuali e cioè al 30 giugno — lei, senatore Mariotti, col suo ordine del giorno vorrebbe far rivivere tutta la cifra di danaro che non è stato esatto dalle Regioni?

MARIOTTI. Nel mio ordine del giorno c'è la decorrenza dal 1° gennaio 1954.

STURZO. Io potrei essere d'accordo se lei nel suo ordine del giorno dicesse: « dalla data di entrata in vigore della legge ».

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Trabucchi modificherebbe la dizione del disegno di legge in questi termini: « Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi ecc. ». Io a questo punto esprimo il timore che al 31 luglio 1954 la legge sulla sistemazione degli statali non sia stata ancora approvata, per cui accadrà che se noi diciamo che questa legge va in vigore al momento della entrata in vigore dell'altra, subordineremo la validità delle disposizioni di questa legge alla esistenza molto problematica dell'altra. Allora i fondi che ora vengono a mancare, dove si potranno reperire? D'altra parte gli statali hanno diritto di percepire quello che attualmente ricevono dall'amministrazione statale.

TOMÈ. È necessario tenere presente, a mio parere, che sussiste già un impegno formale del Governo per cui il miglioramento del trattamento economico dei dipendenti dello Stato dovrà decorrere comunque dal 1° gennaio 1954. Quindi già in partenza sappiamo che gli stanziamenti dei fondi necessari sono previsti anche in relazione a questa eventuale deficienza negli incassi a favore dei dipendenti pubblici. Questo, a mio parere, è un presupposto che ci deve tranquillizzare.

FORTUNATI. Noi abbiamo una situazione giuridico-economica per cui i dipendenti dello Stato hanno assicurato un determinato trattamento economico. Ora, se, dovendosi giungere ad una proroga dei diritti casuali, si determinerà una diminuzione dell'importo di essi, è chiaro che per il Governo sorge il problema,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)19^a SEDUTA (17 marzo 1954)

in attesa della regolamentazione definitiva di detta materia, della perequazione tra il nuovo trattamento economico e quello precedente, in modo che i dipendenti statali non abbiano a soffrire una diminuzione delle loro entrate.

TOMÈ. Bisogna tener presente il dato fondamentale che il Governo ha stabilito che i miglioramenti economici per i dipendenti statali decorreranno dal 1° gennaio 1954.

BRACCESI. Io proporrei di tornare alla situazione iniziale, approvando questa legge così come ci è stata proposta senza preoccuparci di altri problemi, il che non potrebbe che creare confusione.

TOMÈ. Comunque gli stanziamenti, lo ripeto, sono già previsti.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il pensiero del senatore Braccesi è condiviso dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Prima di passare alla votazione del disegno di legge, la Commissione deve pronunciarsi sull'ordine del giorno del senatore Mariotti.

TRABUCCHI. Fino a che noi non avremo approvato la legge delega al Governo per la sistemazione degli impiegati dello Stato e non avremo stabilito che il provvedimento che sarà preso dal Governo avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 1954, non possiamo impegnare il Governo a far pagamenti che non hanno un presupposto in una norma legislativa. Tutto al più dovremmo dire che noi ci impegniamo a fare una legge per sostituire le voci di entrata che verranno a mancare per gli impiegati. Se noi oggi votassimo questo ordine del giorno, sarebbe come se, basandosi sulla futura ipotetica delega legislativa al Governo, lo obbligassimo a stabilire il pagamento di importi la cui spesa non è prevista da nessuna legge. Oggi non possiamo decidere nulla di simile; tutto al più possiamo dire che facciamo voti perchè si tenga conto della situazione dei dipendenti statali che finora hanno percepito i diritti casuali.

MARIOTTI. Si potrebbero aggiungere, nell'ordine del giorno, queste parole: « fino alla regolamentazione definitiva della situazione degli impiegati, che sarà discussa dal Parlamento ». Comunque se la legge delega non sarà approvata alla data stabilita, sarà necessario prorogare i diritti casuali perchè non è possibile togliere il provento da essi derivante agli impiegati che già percepiscono uno stipendio così scarso.

STURZO. Invece di prorogare i diritti casuali si potrà costituire un fondo che serva a compensare gli impiegati della privazione delle entrate dei diritti casuali. Se al 30 giugno di quest'anno si venisse ancora a parlare di proroga dei diritti casuali, io verrò in Senato a dichiararmi contrario.

PRESIDENTE. Come si fa a dire che si impegna il Governo a pagare se non c'è una legge che lo autorizzi a far ciò?

FORTUNATI. Onorevole Presidente, ci è stato detto in maniera autorevole dal senatore Sturzo che nei confronti degli impiegati dello Stato per i quali non erano previste entrate da diritti casuali i Ministri competenti trovarono il modo e i mezzi per provvedere per altre vie. Adesso noi approveremo un provvedimento per cui il fondo dei diritti casuali viene diminuito. È mai possibile che ci si venga ad obiettare che il Governo non può trovare i mezzi per soddisfare gli impiegati che verrebbero colpiti da questa decurtazione? I fondi sono stati trovati per i dipendenti dei Ministeri per i quali non erano previsti i diritti casuali; che si segua la stessa strada anche in questa circostanza!

TOMÈ. Presento un ordine del giorno del seguente tenore: « Ritenuto che con l'approvazione della legge n. 237 si profila l'eventualità che vengano a mancare per i beneficiari dei diritti casuali i cespiti relativi alle operazioni di Comuni, di Province e di enti di beneficenza, la Commissione invita il Governo a predisporre forme compensative in sede di regolamento definitivo del trattamento dei dipendenti dello Stato, con specifico riferimento al disegno di legge delega ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)19^a SEDUTA (17 marzo 1954)

FORTUNATI. Non potete agganciare questa legge alla legge delega. La situazione provvisoria può aver luogo finchè non ci sarà una regolamentazione definitiva.

MARIOTTI. L'ordine del giorno del senatore Tomè indubbiamente ha una sua natura squisitamente politica, benchè a me sembri che il mio ordine del giorno impegni di più il Governo a ripristinare un equilibrio che si è rotto a sfavore degli impiegati dello Stato. Inoltre tale ordine del giorno, se pure è solidale con i principi da noi esposti, si riferisce alla legge delega che ancora deve essere presa in esame dalla 1^a Commissione del Senato. Si potrebbe verificare quindi il caso che per circostanze indipendenti dalla volontà degli uomini questa legge non potesse mai venire in discussione. Il Governo deve essere impegnato categoricamente a provvedere, perchè bisogna mettere in grado gente che guadagna 30 mila lire al mese di sopperire alle più normali esigenze della vita.

TOMÈ. Propongo che dopo le parole « impegna il Governo », seguano le parole « a predisporre le forme di riequilibrio del trattamento economico ».

STURZO. Come i membri della Commissione ricorderanno, i diritti casuali sono compensi per servizi extra.

TOMÈ. Nel trattamento economico rientrano i diritti casuali. Do lettura del mio ordine del giorno che ho modificato in modo che, spero, possa incontrare l'approvazione degli onorevoli colleghi:

« La Commissione finanze e tesoro, ritenuto che con la approvazione del disegno di legge: "Esenzione a favore delle Regioni dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575 e successive disposizioni legislative di proroga" (237) si profila la eventualità che vengano a mancare per i beneficiari dei diritti casuali i cespiti relativi alle operazioni dei Comuni, Province ed Enti di beneficenza, invita

il Governo a predisporre le forme di riequilibrio del trattamento economico al personale interessato ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Tomè. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si intende che l'approvazione dell'ordine del giorno del senatore Tomè preclude la votazione dell'ordine del giorno del senatore Mariotti.

Metto ora in votazione l'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dal relatore. Per maggior chiarezza, ne do nuovamente lettura:

« Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga ».

STURZO. Per le considerazioni fatte sopra dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta inteso che verrà conseguentemente modificato anche il titolo del disegno di legge come segue:

« Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga ».

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.